

REGOLAMENTO (CEE) N. 3362/87 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1987
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/87 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori della Polonia;

considerando che, per questi prodotti originari della Polonia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3247/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 48.